

**Statuto contenente le norme di funzionamento della Fondazione di partecipazione
denominata**

"FONDAZIONE COLIBRI' RICERCA E SALUTE"

*** * ***

Art. 1

**GENESI, DENOMINAZIONE, MODELLO DI RIFERIMENTO, ILLIMITATEZZA
DELLA DURATA**

1.1 E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE COLIBRI' RICERCA E SALUTE" (in seguito la "Fondazione").

1.2 La Fondazione risponde ai principi e allo schema della c.d. "Fondazione di partecipazione" nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, in seguito il "D.Lgs. n. 117") e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore (R.U.N.T.S.) la Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE COLIBRI' RICERCA E SALUTE ETS" e acquisterà la personalità giuridica.

1.4 La Fondazione è costituita senza limiti di durata temporale.

Art. 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede legale nel Comune di Bologna, all'indirizzo inizialmente stabilito nell'atto costitutivo e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

2.2 Sedi secondarie, delegazioni e uffici potranno essere costituiti, in Italia, negli altri paesi dell'Unione Europea ed all'estero, per svolgere sia le attività proprie della Fondazione, sia mere attività di promozione e sviluppo delle finalità istituzionali.

Art. 3

SCOPI E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

3.1 La Fondazione è apolitica ed esercita in via esclusiva, o comunque prevalente, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 117, attività, meglio descritte nel prosieguo (art. 3.2), rientranti negli ambiti individuati alle lettere b), c), h), i), w) del primo comma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117, e precisamente:

- lettera b): interventi e prestazioni sanitarie;

- lettera c): prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.R. 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- lettera h): ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dalla Fondazione;

- lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

E' quindi espressamente stabilito che la Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.2 La Fondazione si propone di perseguire come attività di interesse generale, che costituiscono l'oggetto della Fondazione e quindi lo scopo principale, la diffusione e lo sviluppo della ricerca e delle competenze professionali nel campo della salute, con particolare riferimento al trasferimento tecnologico ed all'innovazione, per accrescere i livelli di sicurezza dei pazienti, degli operatori sanitari e socio-sanitari e dei cittadini in generale, favorendo la ricerca scientifica, con conseguente sviluppo delle tecnologie, dei sistemi organizzativi e delle metodologie di qualificazione delle competenze professionali, la qualità delle cure ed il trasferimento dei risultati della ricerca nella pratica clinica e chirurgica.

In particolare, la Fondazione, mirando allo sviluppo dei sistemi sanitari e socio-sanitari e fondandosi sul principio della libertà di scelta dei cittadini anche tramite il pluralismo degli erogatori, si propone di sviluppare le seguenti azioni:

a) lo sviluppo continuo e programmato delle metodologie dirette ad elevare la qualità delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie al fine di garantire, oltre al completo raggiungimento degli obiettivi delle funzioni assistenziali di prevenzione, cura e riabilitazione, l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;

b) la condivisione e la divulgazione delle esperienze nazionali, europee ed internazionali nell'ambito della gestione dei percorsi di diagnosi e di cura per la corretta assistenza dei malati, per la prevenzione, in particolare nell'ambito del rischio clinico, mediante la promozione di iniziative interdisciplinari coinvolgenti società scientifiche, ordini professionali ed enti di accreditamento;

c) la diffusione dei principi e degli strumenti del governo clinico, quali l'approccio multidisciplinare, la diffusione di procedure organizzative, lo sviluppo di linee guida e di percorsi diagnostico-terapeutici nell'ambito delle pratiche cliniche ed assistenziali, di audit e miglioramento continuo;

d) lo sviluppo, il sostegno e la diffusione di programmi di formazione ed incontri scientifici negli ambiti delineati nei punti a), b) e c) che precedono.

La Fondazione agisce principalmente quindi nei campi della assistenza sanitaria e della ricerca scientifica in ambiti sanitari, socio-sanitari e, più in generale, della salute, con possibilità di

ampliare la propria sfera di interessi, sia saltuariamente sia in modo più organico, ai campi della beneficenza, dell'istruzione, della formazione, della cultura, dell'assistenza sociale e della ricerca scientifica non solo negli ambiti delle proprie attività principali, ma anche in altri settori che non siano esclusivamente quello sanitario, sempre per il fine del raggiungimento di scopi civici, solidaristici e di utilità sociale.

La Fondazione promuove attività di collaborazione con Società Scientifiche, Università, Enti e Istituti di Ricerca italiani, europei ed internazionali operanti nel medesimo campo di attività della Fondazione o in campi complementari o comunque connessi.

3.3 Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione può avvalersi della collaborazione oltre che dei propri aderenti, anche di autorità ed organismi, pubblici e privati, nazionali, europei ed internazionali competenti in materia.

Art. 4

ATTIVITÀ DIVERSE

4.1 E' espressamente stabilito che, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117 e dai regolamenti ivi previsti, la Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purchè secondarie e strumentali rispetto a quelle di cui al precedente art. 3.

In ogni caso devono però essere sempre salvaguardate le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività di interesse generale dirette alla realizzazione di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.2 Per la realizzazione dei propri scopi, pertanto, nel rispetto di quanto stabilito al comma che precede, la Fondazione, può tra l'altro:

- a) promuovere e gestire iniziative e corsi per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale operante nelle materie oggetto delle sue finalità;
- b) istituire premi, borse di studio e contratti di ricerca;
- c) compiere studi e ricerche;
- d) curare l'attività editoriale mediante la diffusione, in qualsiasi forma consentita, dei risultati di studi e di ricerche proprie;
- e) acquistare, possedere e detenere, a qualsiasi titolo consentito, beni, impianti e attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento della propria attività nell'ambito delle risorse disponibili;
- f) stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
- g) promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani, europei e stranieri, per l'utilizzo dei beni di cui trattasi, allo scopo di facilitare studi e attività della Fondazione;
- h) favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;
- i) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme

associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione previa intesa tra i soci fondatori;

j) richiedere sovvenzioni e contributi per progetti coerenti con le finalità della Fondazione;

k) predisporre, gestire ed amministrare incarichi di collaborazione nazionale, europea ed internazionale;

l) elaborare richieste di fondi e finanziamenti pubblici e privati per il perseguimento degli scopi statuari;

m) collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative ed i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita;

n) stipulare contratti di acquisto, vendita, permuta di diritti reali su beni immobili;

o) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti, nonché gestire, in via residuale non prevalente, fondi anche di terzi finalizzati agli scopi indicati nel precedente art. 3.

p) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere.

4.3 Nei limiti indicati nel primo comma, e quindi nello scrupoloso rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari in materia, l'individuazione concreta delle attività diverse che la Fondazione andrà a compiere è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

4.4 Non è comunque consentito alla Fondazione, in ogni caso, lo svolgimento di attività, anche strumentali, per effetto delle quali derivi l'assunzione in capo alla Fondazione di responsabilità illimitata.

Art. 5

PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività previste nello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che persegue la Fondazione.

5.2 Nello scrupoloso rispetto di quanto stabilito dall'art. 8 del D.Lgs. n. 117, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, partecipanti di qualsiasi tipo, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

5.3 E' espressamente stabilito che il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che la Fondazione si propone viene attuato senza scopo di lucro.

5.4 Il patrimonio della Fondazione (il "Patrimonio") è costituito:

- inizialmente dal solo fondo di dotazione iniziale costituito dai contributi iniziali corrisposti dai Fondatori all'atto della costituzione; a tale momento il Patrimonio della Fondazione può essere

definito “Patrimonio iniziale”;

- successivamente il fondo di dotazione iniziale è incrementato dal fondo di dotazione successivo (o fondo di gestione) composto:

a) da tutti i contributi, conferimenti e apporti di qualsiasi genere effettuati dai Fondatori, dai Patrocinatori e dai Sostenitori durante la vita della Fondazione, sia di denaro, crediti, beni mobili ed immobili, sia di qualsiasi altra utilità;

b) da tutti i contributi effettuati dallo Stato, dall’Unione Europea, da Enti Territoriali, da altri Enti pubblici e privati e persone fisiche;

c) dai beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo consentito alla Fondazione;

d) da donazioni, elargizioni e disposizioni testamentarie fatte da persone fisiche, enti pubblici o privati e da qualsiasi altro soggetto;

e) dagli avanzi di gestione che per Statuto devono essere obbligatoriamente accantonati a Patrimonio

f) dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione;

g) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

h) dai fondi comunque raccolti dalla Fondazione.

5.5 In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il Patrimonio residuo è devoluto, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117, ad altri enti del Terzo settore che svolgano attività in settori coincidenti o complementari individuati dall'assemblea dei Fondatori o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 6

CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI

6.1 I contributi dovuti dai Fondatori si distinguono in:

- contributo iniziale;
- contributi ordinari;
- contributi straordinari.

6.2 Il contributo iniziale *una-tantum* è dovuto all’atto della costituzione della Fondazione dai Fondatori iniziali, nonché dai Fondatori successivi al momento dell’ammissione.

Il contributo iniziale dovuto dai Fondatori iniziali è stabilito nell'atto costitutivo.

Il contributo iniziale dovuto dai Fondatori successivi è stabilito anno per anno dal Consiglio di Amministrazione. In caso mancata determinazione per l’anno in corso, varrà l’ultimo importo determinato a tale fine ovvero, in mancanza anche di questo, il contributo iniziale dei Fondatori iniziali moltiplicato per tre.

6.3 In rapporto ai costi generali di gestione che si prevede che vengano sostenuti in ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione stabilisce l’ammontare del contributo annuale

("contributi ordinari") che tutti i Fondatori (tranne i Fondatori istituzionali) devono versare a favore della Fondazione, nonché le modalità e i tempi del versamento.

I contributi ordinari sono destinati principalmente alla copertura delle spese generali, di struttura ed organizzative e, per l'eccedenza, a sostenere le attività ed i progetti della Fondazione.

Il contributo ordinario è comunque dovuto per l'intero ammontare annuale, anche in caso di ammissione infrannuale.

6.4 In considerazione degli scopi della Fondazione e delle attività idonee per il loro raggiungimento, ivi compresi i progetti che si prevede che la Fondazione possa attuare, il Consiglio di Amministrazione può stabilire a carico dei Fondatori contributi straordinari, unitamente alle modalità e tempi del versamento.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione che stabilisce i contributi straordinari deve essere approvata dall'assemblea dei Fondatori.

6.5 Tutti i Fondatori (tranne i Fondatori istituzionali) sono obbligati al pagamento dei contributi, iniziale, ordinari e straordinari, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente articolo.

6.6 In considerazione di avanzi di gestione il Consiglio di Amministrazione può anche stabilire, temporaneamente, la sospensione del pagamento del contributo ordinario sempre che la Fondazione conservi ampie risorse per lo svolgimento delle attività di interesse generale dirette alla realizzazione di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, oltre che per la copertura delle spese di gestione.

6.7 E' istituita la categoria di Fondatori che non sono obbligati al pagamento dei contributi ordinari e straordinari (c.d. "Fondatori senza contributo"). I Fondatori senza contributo possono:

- a) far parte della categoria dei Fondatori senza contributo sin dalla costituzione della Fondazione e quindi essere compresi fra i Fondatori iniziali;
- b) far parte della categoria dei Fondatori senza contributo sin dal momento della loro ammissione come Fondatori successivi;
- c) entrare a far parte della categoria dei Fondatori senza contributo in un momento successivo alla loro ammissione come Fondatori (sia iniziali che successivi).

I Fondatori senza contributo sono comunque tenuti al pagamento del contributo iniziale (sia in caso di Fondatori iniziali sia in caso di Fondatori successivi).

6.8 Coloro che intendono fare parte della categoria dei Fondatori senza contributo, nelle ipotesi di sub b) e sub c) del precedente art. 6.7, devono presentare idonea istanza al Consiglio di Amministrazione, fornendo le motivazioni di natura economica che giustificano la richiesta ed allegando alla richiesta la eventuale documentazione occorrente per comprovare le motivazioni addotte.

Se il soggetto che intende essere ammesso come Fondatore senza contributo non è ancora iscritto alla Fondazione, può formulare la richiesta di esonero dal pagamento dei contributi nella stessa domanda di ammissione.

6.9 I Fondatori senza contributo devono comunque contribuire alle attività della Fondazione come segue:

- col pagamento del contributo iniziale;
- con l'esecuzione di specifiche attività a supporto delle iniziative della Fondazione concordate con il Consiglio di Amministrazione.

Pertanto nella richiesta di esenzione dal versamento dei contributi (nelle sole ipotesi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 6.7), coloro che richiedono di far parte della categoria dei Fondatori senza contributo devono indicare quali attività si impegnano a fornire periodicamente (o comunque in via non saltuaria) a supporto delle attività della Fondazione.

6.10 In caso di accoglimento della richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere convocata entro trenta giorni l'assemblea dei Fondatori per ratificare la deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.

6.11 In ipotesi di accoglimento della richiesta:

a) il soggetto che sia già iscritto come Fondatore non è più tenuto a versare:

- i contributi ordinari a decorrere dall'anno successivo alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- i contributi straordinari deliberati dopo l'invio al Consiglio di Amministrazione della richiesta di esenzione dal pagamento dei contributi;

b) il soggetto, invece, che non sia ancora iscritto come Fondatore, non è tenuto a versare alcun contributo ordinario e/o straordinario.

6.12 Il Consiglio di Amministrazione non è tenuto a motivare, se non in modo succinto, le ragioni del diniego ad accettare l'esonero dal pagamento dei contributi e avverso la deliberazione negativa non è possibile proporre reclamo, in quanto le motivazioni del diniego trovano giustificazione unicamente in valutazioni di carattere gestionale ed economico rimesse esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, laddove non siano giustificate dal superamento del limite massimo consentito di Fondatori senza contributo.

La deliberazione dell'assemblea dei Fondatori che non ratifichi la deliberazione del Consiglio di Amministrazione favorevole all'esonero dalla contribuzione deve invece essere adeguatamente motivata. Avverso la deliberazione negativa dell'assemblea non è però ammesso reclamo.

6.13 I Fondatori senza contributo non potranno mai essere in numero superiore rispetto al 20% (venti per cento) dell'insieme di tutti i Fondatori.

6.14 Il Consiglio di Amministrazione può in qualunque momento con deliberazione motivata sospendere un Fondatore dall'esonero del pagamento dei contributi con effetto dal primo giorno del terzo mese solare successivo alla deliberazione; contro tale pronuncia è ammesso reclamo all'assemblea dei Fondatori.

6.15 Nelle assemblee dei Fondatori previste agli artt. 6.10, 6.12 e 6.14, l'interessato, qualora sia già iscritto come Fondatore e che quindi si troverebbe in conflitto di interessi, non ha diritto di voto e non partecipa al calcolo delle maggioranze.

Art. 7

RACCOLTA FONDI

7.1 La Fondazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 del D.Lgs. n. 117.

Art. 8

CRITERI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

8.1 Il Patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.

8.2 Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- salvaguardia del valore del Patrimonio attraverso l'adozione di idonei criteri prudenziali di diversificazione del rischio;
- conseguimento di un rendimento che consenta di destinare alle attività istituzionali della Fondazione un flusso di risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi pluriennali stabiliti dalla Fondazione stessa;
- stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso opportune politiche di accantonamento;
- collegamento funzionale con le finalità istituzionali.

8.3 Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dai Fondatori, le decisioni in merito alla definizione delle eventuali politiche di investimento del Patrimonio. Il Consiglio di Amministrazione relaziona periodicamente i Fondatori circa l'andamento della gestione patrimoniale, compresi gli impieghi strategici, con riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite, ai rendimenti conseguiti e ai rischi assunti. Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente, con cadenza almeno semestrale, se i risultati degli investimenti siano coerenti con i principi generali dello Statuto e con le strategie elaborate.

8.4 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione iniziale, che si sia resa necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento dell'attività.

Art. 9

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

9.1 L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

9.2 Entro il mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione può approvare i documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo.

9.3 Entro la fine del mese di aprile di ciascun anno l'Assemblea dei Fondatori delibera sul progetto di bilancio dell'esercizio precedente predisposto dal Consiglio di Amministrazione, corredato dalla relazione dell'Organo di Controllo. Nella redazione del bilancio d'esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali laddove compatibili e consentiti.

9.4 La Fondazione può assumere obbligazioni esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili e solo per l'attuazione degli obiettivi e programmi approvati, comunque nel pieno rispetto della legge, dei regolamenti e del presente Statuto.

9.5 L'eventuale risultato gestionale di esercizio dovrà essere utilizzato prioritariamente alla ricostruzione del Patrimonio se intaccato da perdite pregresse.

9.6 Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell'impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico o meno degli investimenti. Nella nota integrativa la Fondazione fornisce una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti.

Art. 10

SOGGETTI PARTECIPANTI

10.1 La Fondazione è aperta alla partecipazione di nuovi soggetti pubblici o privati, residenti o aventi la propria sede legale in Italia, nell'Unione Europea o anche all'estero, che siano in grado, mediante opportuni conferimenti di risorse e/o di *know-how*, di concorrere alla realizzazione degli scopi della Fondazione per il perseguimento delle finalità statutarie.

10.2 I soggetti partecipanti (i "Partecipanti") si dividono nelle seguenti categorie:

- Fondatori suddivisi in Fondatori iniziali, Fondatori istituzionali e Fondatori successivi; i Fondatori iniziali ed i Fondatori successivi possono far parte anche della categoria dei Fondatori senza contributo;
- Patrocinatori;
- Sostenitori.

I Patrocinatori ed i Sostenitori sono soggetti che non entrano a far parte della struttura della Fondazione, in quanto non partecipano alle deliberazioni assembleari e non sono portatori di interessi coerenti con le finalità perseguite dalla Fondazione; si tratta di soggetti che, in diverso modo, spontaneamente senza vincoli contribuiscono in modo parallelo all'attività della Fondazione. Laddove abbiano interesse di partecipare alla Fondazione dall'interno potranno effettuare domanda di ammissione come Fondatori.

Art. 11

FONDATORI

11.1 I Fondatori iniziali sono i soggetti presenti all'atto genetico costitutivo della Fondazione.

11.2 I Fondatori istituzionali sono le Istituzioni culturali e sanitarie pubbliche e private, le Università, le Banche, gli Istituti di credito, gli altri Enti del Terzo Settore, gli Enti Pubblici e Privati e le Amministrazioni pubbliche individuati dal Consiglio di Amministrazione che, a seguito di apposito invito loro formulato dal Consiglio di Amministrazione, in apposita istanza indirizzata al Consiglio di Amministrazione chiedono di entrare a far parte della Fondazione in qualità di Fondatori istituzionali e dichiarino di condividere i principi ispiratori e le finalità della Fondazione, con l'espresso impegno a rispettare le norme del presente Statuto. La richiesta deve intendersi previamente accettata se conforme all'invito già formulato dal Consiglio di Amministrazione.

La deliberazione con cui il Consiglio di Amministrazione individua un Fondatore istituzionale deve essere approvata dall'assemblea dei Fondatori.

11.3 I Fondatori successivi sono i soggetti che vengono ammessi successivamente (cioè dopo l'atto costitutivo) con la qualifica di Fondatori.

I Fondatori successivi devono rientrare in una delle seguenti categorie:

- Istituzioni culturali e sanitarie pubbliche e private, Università, Banche, Istituti di credito, altri Enti del Terzo Settore;
- Società lucrative e cooperative svolgenti attività nel settore sanitario e socio-sanitario in genere, dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, della cura dei malati, della prevenzione, cura e contenimento delle malattie;
- persone fisiche con laurea in Medicina e chirurgia, ovvero altra laurea rientrante nell'ambito delle Professioni Sanitarie.

11.4 La richiesta di ammissione di un nuovo Fondatore, corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti sopra elencati e contenente l'espresso impegno a condividere i principi ispiratori e le finalità della Fondazione, nonché a rispettare quanto previsto nel presente Statuto e a versare i contributi ordinari e straordinari stabiliti in conformità allo Statuto, deve essere inoltrata al Consiglio di Amministrazione. La richiesta deve inoltre essere corredata dalla documentazione attestante le attività già svolte dal richiedente in modo da consentire al Consiglio di Amministrazione di valutare la sua idoneità a contribuire alle attività della Fondazione.

Se il richiedente non è una persona fisica, la richiesta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, munito degli occorrenti poteri in base a specifica deliberazione dei propri organi deliberanti, e la relativa documentazione deve essere allegata alla richiesta.

11.5 L'ammissione di un nuovo Fondatore successivo è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione comunicata all'interessato.

Il Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi sulla richiesta di ammissione come

Fondatore successivo entro 60 (sessanta) giorni.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve in ogni caso (e cioè anche se di rigetto) essere comunicata al richiedente entro sessanta giorni.

La deliberazione di rigetto della richiesta di ammissione del nuovo Fondatore successivo deve essere motivata e avverso di essa è ammesso reclamo da presentare al Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione di rigetto. Sul reclamo deve pronunciarsi l'Assemblea dei Fondatori alla prima assemblea utile entro trenta giorni dalla proposizione del reclamo ovvero in idonea assemblea convocata entro trenta giorni. La deliberazione dell'assemblea, che in caso di rigetto del reclamo deve essere motivata, è inoltrata all'interessato entro trenta giorni dal giorno della deliberazione.

11.6 In caso di ammissione del Fondatore successivo, gli effetti decorrono dal primo giorno del mese solare successivo alla comunicazione fatta all'interessato:

- della deliberazione del Consiglio di amministrazione che accetta la domanda di ammissione, ovvero
- della deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori che accoglie il reclamo.

11.7 Tutti i Fondatori devono condividere i principi ispiratori e le finalità della Fondazione ed hanno i medesimi diritti e doveri dei Fondatori iniziali, salvo quanto espressamente stabilito nel presente Statuto.

11.8 I requisiti per l'ammissione di nuovi Fondatori e la relativa procedura sono stabiliti secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte dalla Fondazione.

Art. 12

PATROCINATORI

12.1 I Patrocinatori sono i soggetti che, condividendone le finalità, intendono sostenere la Fondazione in via generica ovvero in uno o più progetti specifici, mediante la contribuzione volontaria di apporti anche *una tantum* in denaro o in natura o in attività, senza partecipare attivamente alla vita della Fondazione.

I Patrocinatori devono rientrare in una delle stesse categorie di soggetti previste per i Fondatori dall'art. 11.3.

12.2 La richiesta di essere ammesso come Patrocinatore deve essere formulata al Consiglio di Amministrazione, precisando, anche in termini generici, gli apporti che si intendono effettuare. La deliberazione di ammissione deve essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei fondatori, che deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla domanda.

12.3 Gli apporti concreti dei Patrocinatori devono da costoro essere proposti al Consiglio di Amministrazione, che, dopo avere approvato la proposta, deve sottoporla all'Assemblea dei Fondatori, che deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla proposta.

12.4 Tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei fondatori previste in questo articolo devono essere comunicate all'interessato entro trenta giorni dalla data della deliberazione dell'Assemblea. Le deliberazioni non devono essere motivate e avverso di

esse non è ammesso reclamo.

Art. 13

SOSTENITORI

13.1 I Sostenitori sono i soggetti che, condividendone le finalità, intendono sostenere la Fondazione mediante il compimento di attività di sostegno alle attività della Fondazione.

13.2 La richiesta di essere ammesso come Sostenitore deve essere formulata al Consiglio di Amministrazione, precisando le attività a sostegno della Fondazione che si intendono effettuare. La deliberazione di ammissione deve essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei fondatori, che deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla domanda.

13.3 Tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei fondatori previste in questo articolo devono essere comunicate all'interessato entro trenta giorni dalla data della deliberazione dell'Assemblea. Le deliberazioni non devono essere motivate e avverso di esse non è ammesso reclamo.

Art 14

RECESSO

14.1 Ciascun partecipante, sia Fondatore, che Patrocinatore, che Sostenitore, può recedere, per qualsivoglia motivo (e quindi *ad nutum*), dalla Fondazione, con preavviso di almeno tre mesi (ma non superiore a sei), mediante comunicazione motivata (ma senza che possa esservi alcuna valutazione dell'idoneità del motivo) da inoltrare al Consiglio di Amministrazione tramite PEC o lettera raccomandata A.R., fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle obbligazioni assunte.

14.2 Il recesso avrà effetto dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui scade il preavviso.

14.3 I recedenti non hanno alcun diritto di rimborso o restituzione o indennizzo di prestazioni, in qualsivoglia modo denominate, in denaro o in natura o in attività già eseguite.

14.4 Il Fondatore recedente rimane tenuto al pagamento dell'intero contributo ordinario relativo all'anno in cui il recesso ha efficacia, nonché di eventuali contributi straordinari deliberati prima della comunicazione di recesso inoltrata al Consiglio di Amministrazione.

14.5 Il Patrocinatore recedente rimane tenuto agli apporti in denaro o in natura o in attività per il periodo antecedente la data di efficacia del recesso.

14.6 Il Sostenitore recedente rimane tenuto all'esecuzione delle attività per il periodo antecedente la data di efficacia del recesso.

Art 15

ESCLUSIONE

15.1 Il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione dei Fondatori per i seguenti motivi:

a) grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, ivi compreso l'inadempimento all'obbligo di effettuare le contribuzioni e quant'altro previsto dal presente Statuto per un periodo superiore ai tre mesi.

- b) liquidazione giudiziale e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali, ad eccezione delle procedure di concordato preventivo con continuità aziendale;
- c) condotta incompatibile con l'oggetto e gli scopi della Fondazione;
- d) interdizione, inabilitazione o assoggettamento ad amministrazione di sostegno;
- e) condanna che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- f) fusioni, scissioni, scorpori, trasferimenti anche parziali che abbiano fatto perdere al soggetto le caratteristiche per le quali era stato ammesso a partecipare alla Fondazione;
- g) la sopravvenienza di disposizioni normative che non consentano il proseguimento del rapporto fondativo.

15.2 La deliberazione di esclusione deve essere motivata e avverso di essa è ammesso reclamo da presentare al Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione di esclusione. Sul reclamo deve pronunciarsi l'Assemblea dei Fondatori alla prima assemblea utile entro trenta giorni dalla proposizione del reclamo ovvero in idonea assemblea convocata entro trenta giorni. La deliberazione dell'assemblea, che in ogni caso deve essere motivata, è inoltrata all'interessato entro trenta giorni dal giorno della deliberazione.

Art. 16) ORGANI DELLA FONDAZIONE

16.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Vice – Presidente (se nominato);
- c) l'Assemblea dei Fondatori;
- d) il Consiglio di Amministrazione;
- e) l'Organo di Controllo;
- f) il Revisore (se nominato);
- g) l'Advisory Board (se nominato);
- h) altri Comitati eventualmente nominati a norma di Statuto.

16.2 La remunerazione delle cariche segue le regole di legge, anche con riferimento alle disposizioni espressamente dettate per i Fondatori.

Art. 17) PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

17.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea dei Fondatori e deve essere scelto tra i componenti il Consiglio di Amministrazione. Esso dura in carica fino a quando dura in carica come Consigliere ed è rieleggibile; non decade e continua ad essere dotato dei medesimi poteri fino a quando, dopo la scadenza o le dimissioni, non viene sostituito. Il primo Presidente è nominato nell'atto costitutivo.

17.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio ed

è competente per l'esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari; in caso di sua assenza o impedimento viene sostituito in tali funzioni dal Vice-Presidente se nominato.

17.3 Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione (di cui è quindi il Presidente) e l'Assemblea dei Fondatori e approva l'ordine del giorno dei lavori. In tali funzioni, in caso di assenza od impedimento, è sostituito dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dall'Amministratore più anziano d'età.

17.4 Il Vice-Presidente della Fondazione può essere nominato dall'Assemblea dei Fondatori tra i componenti il Consiglio di Amministrazione. Esso dura in carica fino a quando dura in carica come Consigliere ed è rieleggibile; non decade e continua ad essere dotato dei medesimi poteri fino a quando, dopo la scadenza o le dimissioni, non viene sostituito. Per la prima volta può essere nominato nell'atto costitutivo.

Art. 18

ASSEMBLEA DEI FONDATORI

18.1 L'Assemblea dei Fondatori è composta da tutti i Fondatori (iniziali, successivi e istituzionali).

18.2 Ogni Fondatore può farsi rappresentare in Assemblea dei Fondatori mediante delega conferita ad altro Fondatore, in forma scritta, che deve essere conservata agli atti della Fondazione. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante - con l'indicazione di facoltà ed eventuali limiti della delega - e deve essere sottoscritta dal Fondatore delegante. Ogni componente dell'Assemblea dei Fondatori può essere portatore al massimo di due deleghe.

18.3 L'Assemblea dei Fondatori decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto. In particolare, l'Assemblea dei Fondatori:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca l'Organo di controllo ed eventualmente anche il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento e la trasformazione, nonché la fusione o la scissione della Fondazione;
- h) determina le linee di indirizzo strategico della Fondazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto alla sua competenza.

Art. 19

ASSEMBLEA DEI FONDATORI – FUNZIONAMENTO

19.1 L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente della Fondazione, presso la sede legale o anche altrove, mediante avviso agli aventi diritto, al domicilio risultante dal libro dei Fondatori, tramite PEC, e-mail con avviso di ricevimento, raccomandata A/R o con qualsiasi mezzo o strumento tecnologico comportante la certezza di ricezione, ricevuto almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza il preavviso può essere ridotto ad 8 (otto) giorni.

Alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori, possono partecipare anche gli Amministratori e l'Organo di controllo.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare all'ordine del giorno.

19.2 In mancanza delle formalità di cui al punto precedente, l'Assemblea dei Fondatori si considera regolarmente costituita, anche in assenza di convocazione, quando siano intervenuti tutti i Fondatori (personalmente o per delega) e la maggioranza degli Amministratori, purché nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti sui quali l'Assemblea dei Fondatori è chiamata a deliberare. Gli Amministratori che non sono presenti e l'Organo di controllo, se non presente, devono essere quanto meno informati della riunione.

In tutti gli altri casi si applicano le norme del Codice Civile in materia di assemblee dei soci di società per azioni.

19.3 E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del soggetto che partecipa e vota.

19.4 Ogni Fondatore ha a disposizione un voto. In deroga a quanto stabilito dall'art. 24 primo comma del D.Lgs. n. 117 non è richiesta, per poter esercitare il diritto di voto, la preventiva iscrizione da almeno tre mesi nel Libro dei Fondatori.

19.5 L'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita e delibera validamente rispettivamente con la presenza ed il voto favorevole di tanti Fondatori che corrispondano almeno a 8/10 (otto decimi) degli aventi diritto, fatte salve diverse inderogabili maggioranze richieste dalla legge o eventualmente previste nel presente Statuto.

19.6 L'Assemblea dei Fondatori regolarmente convocata e costituita, delibera in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligando tutti i Fondatori, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

19.7 L'Assemblea dei Fondatori si tiene almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Fondazione.

19.8 L'Assemblea dei Fondatori è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano d'età; in mancanza, l'Assemblea dei Fondatori è presieduta da altra persona designata a maggioranza dagli intervenuti.

Al fine di constatare la regolare costituzione dell'Assemblea dei Fondatori, il Presidente dell'Assemblea dei Fondatori è tenuto ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, e la validità delle eventuali deleghe; allo stesso Presidente spetta dirigere e regolare lo svolgimento

dell'adunanza nonché accertare e proclamare l'esito delle deliberazioni.

19.9 Il Presidente dell'Assemblea dei Fondatori è assistito da un segretario, non componente dell'Assemblea dei Fondatori, nominato dal Presidente, salvo che, per disposizione di legge o per volontà del Presidente stesso, il verbale non debba essere redatto da un notaio.

19.10 Le deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario (o dal notaio, qualora lo richieda il Presidente dell'assemblea).

In particolare, dal verbale devono risultare:

- la data della riunione;
- l'identità dei soggetti intervenuti alla riunione (anche per allegato);
- gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente;
- le modalità e il risultato delle votazioni, con specifica indicazione dei Fondatori favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- su eventuale richiesta dei Fondatori, un sunto delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel libro delle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori.

Art. 20

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20.1 L'Amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da minimo 3 (tre) a massimo 7 (sette) Amministratori, compreso il Presidente (ed eventualmente il Vice-Presidente), nominati dall'Assemblea dei Fondatori. La prima nomina con le determinazioni conseguenti è fatta in sede di atto costitutivo.

Trovano applicazione le disposizioni in materia di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

20.2 Gli Amministratori durano in carica per il periodo determinato, volta per volta, dall'Assemblea dei Fondatori in sede di nomina e comunque per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi. Essi scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio per il quale sono nominati. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

20.3 La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito, intendendosi per tale il giorno in cui si riunisce per la prima volta il nuovo organo. Se nei successivi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine il Consiglio di Amministrazione non avrà provveduto a convocare l'Assemblea dei Fondatori per la nomina del nuovo organo amministrativo, dovrà provvedervi l'Organo di controllo senza ulteriore indugio.

20.4 Qualora venga a mancare per qualsivoglia motivo anche uno solo degli Amministratori decade l'intero Consiglio di Amministrazione che deve quindi intendersi interamente dimissionario; in tal caso gli Amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei Fondatori per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione e fino alla

data dell'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione devono limitarsi alla sola amministrazione delle attività correnti.

Art. 21

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - FUNZIONAMENTO

21.1 Il Presidente (o in sua assenza il Vice-Presidente se nominato ovvero in assenza anche di questi il Consigliere più anziano d'età) convoca il Consiglio di Amministrazione, nella sede legale o altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne riceva domanda scritta dalla maggioranza degli Amministratori. Lo stesso Presidente fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché tutti gli Amministratori siano informati sulle materie da trattare.

21.2 La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata mediante raccomandata A/R, PEC o con qualunque altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, spedita al domicilio di ciascun Amministratore e dei Sindaci o del Sindaco unico almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. In caso di necessità e urgenza, la convocazione è effettuata con qualunque altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, entro 3 (tre) giorni prima della data dell'adunanza. Anche in difetto di convocazione, il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare su qualsiasi argomento di sua competenza (in forma totalitaria) quando si trovino riuniti in qualsiasi luogo tutti gli Amministratori e sia presente o informato della riunione l'Organo di controllo.

21.3 E' consentito l'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del soggetto che partecipa e vota.

21.4 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal suo Presidente, oppure, in caso di assenza o di suo impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In caso di impedimento del Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dall'Amministratore più anziano di età. Su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci, il Consiglio di Amministrazione può nominare di volta in volta un segretario scegliendolo anche fra persone estranee alla Fondazione.

21.5 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti dei componenti il Consiglio di Amministrazione (maggioranza cioè da calcolarsi in base al numero degli Amministratori in carica e non in base al numero degli Amministratori presenti).

In caso di parità di voti, prevale la decisione cui accede il voto di chi presiede la riunione.

Art. 22

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - POTERI

22.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della Fondazione, esclusi soltanto quelli eventualmente riservati dal presente Statuto e dalla legge all'Assemblea dei Fondatori. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre tutte le attribuzioni espressamente ad esso

riservate dal presente Statuto.

22.2 Il Consiglio di Amministrazione, per lo svolgimento delle attività della Fondazione, può istituire:

a) l'Advisory Board (o Consiglio consultivo), con funzioni esclusivamente consultive di supporto e consulenza qualificata e strategica all'Assemblea dei Fondatori ed al Consiglio di Amministrazione mediante l'emanazione di pareri non vincolanti; il numero dei componenti, le modalità di riunione ed ogni altra regola di funzionamento dell'Advisory Board verranno stabilite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in base alle esigenze contingenti; il Consiglio di Amministrazione potrà anche stabilire che l'Advisory Board, che normalmente è organo collegiale, sia eccezionalmente e temporaneamente costituito da un solo componente;

b) Comitati che siano ritenuti utili ai fini di supporto e consulenza qualificata in determinati ambiti, al fine di consentire il costante allineamento alle migliori e più aggiornate pratiche di gestione, controllo delle risorse, individuazione degli obiettivi, analisi dei progetti, individuazione dei collaboratori etc. onde consentire il più efficace raggiungimento delle finalità di interesse generale civiche, solidaristiche e di utilità sociale che la Fondazione si propone di raggiungere.

Il funzionamento dell'Advisory Board e degli altri Comitati che verranno istituiti, può essere disciplinato da appositi Regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Ciascun componente di tali Comitati, ivi compreso l'Advisory Board, al momento della nomina, dovrà sottoscrivere un Non Disclosure Agreement con il Presidente della Fondazione al fine di mantenere la più completa confidenzialità su informazioni, dati e risultati delle attività di ricerca, sui progetti, sulle proposte di finanziamento e su ogni altro dato che, per sua natura o per esplicita indicazione scritta, sia da considerare confidenziale.

22.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Esecutivo definendone le relative funzioni e i compensi.

22.4 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, il compenso di volta in volta determinato dall'Assemblea dei Fondatori.

22.5 Il compenso dei componenti dei Comitati e del Direttore Esecutivo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, al momento della nomina, entro i limiti massimi eventualmente stabiliti dall'Assemblea dei Fondatori.

22.6 I consiglieri che non partecipano nel corso di un anno solare a 3 (tre) riunioni del Consiglio di Amministrazione senza adeguata giustificazione, decadono dal loro incarico e devono essere sostituiti.

Art. 23

ORGANO DI CONTROLLO – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

23.1 L'Assemblea dei Fondatori nomina l'Organo di Controllo che può essere monocratico (Sindaco Unico) o Collegiale (Collegio Sindacale) e ne determina il compenso. La prima nomina con le determinazioni conseguenti è fatta in sede di atto costitutivo.

Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di 3 (tre) membri effettivi - tra cui il Presidente - e di 2 (due) supplenti. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea.

23.2 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile (“Cause di ineleggibilità e decadenza”). I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

23.3 L'organo di controllo resta in carica per 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'Assemblea dei Fondatori convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, salvo diverse disposizioni stabilite all'atto della nomina, nel rispetto comunque di diverse norme inderogabili di legge.

23.4 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni all'uopo previste dalla legge ed attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può effettuare le richieste agli amministratori previste dalla legge.

23.5 Salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 117, l'Assemblea dei Fondatori deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando vengano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117. Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 117. L'Assemblea dei Fondatori può prevedere la nomina del revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro anche quando non sia obbligatoria per legge.

23.6 L'Assemblea dei Fondatori può stabilire che la revisione legale dei conti sia effettuata dall'Organo di controllo, sia quando la nomina risulti obbligatoria per legge, sia quando tale obbligo non sussista. In tal caso l'Organo di controllo (monocratico o collegiale) deve essere costituito unicamente da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Assemblea dei Fondatori può chiamare a comporre l'Organo di Controllo anche solo revisori legali iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze anche quando tale requisiti non sia obbligatorio per tutti i componenti l'Organo di controllo.

23.7 Il Sindaco che non partecipa nel corso di un anno solare a 2 (due) riunioni del Collegio senza adeguata giustificazione, decade dall'incarico; in tal caso, subentra il supplente più anziano d'età sino alla successiva riunione dell'Assemblea dei Fondatori che provvederà alla nuova nomina.

23.8 I componenti dell'Organo di Controllo sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione.

23.9 E' consentito l'intervento alle riunioni del Collegio Sindacale mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 24

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

24.1 La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge e, in particolare, dall'art. 15 del D.Lgs. n. 117.

24.2 Il bilancio di esercizio è redatto, secondo le disposizioni di legge e, in particolare, dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117 ed è approvato dall'Assemblea dei Fondatori nei termini di legge, trovando applicazione, ove consentito e compatibile, quanto previsto per le società per azioni.

24.3 Entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata da una Relazione che illustri i risultati di gestione e dalla Relazione dell'Organo di Controllo deve essere, a cura del Presidente della Fondazione, trasmessa ai Partecipanti e a tutti gli organi della Fondazione.

Art. 25

PERSONALE DELLA FONDAZIONE

25.1 La Fondazione può avere propri dipendenti i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato.

Art. 26

CODICE ETICO

26.1 La Fondazione può adottare un proprio regolamento recante le norme etiche e di comportamento, proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei Fondatori.

Art. 27

OPERAZIONI STRAORDINARIE

27.1 Sono consentite le operazioni straordinarie in conformità a quanto previsto dagli articoli 16, 42 bis e 2500 octies del Codice Civile.

Art. 28

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

28.1 La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal Codice Civile per le fondazioni riconosciute. Per l'esecuzione della liquidazione l'Assemblea dei Fondatori nomina uno o più liquidatori.

28.2 In caso di scioglimento od estinzione della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio è devoluto ad enti le cui finalità sono corrispondenti o compatibili con quelle della Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 29

CLAUSOLA DI CHIUSURA

29.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste per le

Fondazioni nel Codice Civile e nel D.Lgs. n. 117.

Art. 30

FORO COMPETENTE

30.1 Il Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede legale della Fondazione è competente per qualsiasi controversia tra la Fondazione ed i suoi membri, relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione, salva ogni altra diversa e inderogabile competenza prevista dalla legge.

FIRMATO: AVERARDO ORTA
" LORENZO ORTA
" CLAUDIA SABATINI
" ELENA TESTA Notaio